

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO (DELIB. N. 271 DEL 08.02.2018): ESITO CONFRONTO DEL 27.11.2018

La Direzione Aziendale e le OO.SS. delle aree dirigenziali

Richiamato l'esito del precedente incontro del 26.09.2018;

Visto il documento predisposto dalla Direzione aziendale che, in relazione a quanto convenuto il 26.09.2018, riepiloga il percorso fatto ed aggiorna a data odierna i contenuti delle norme regolamentari in revisione;

Acquisite nel merito le rispettive posizioni finali;

DANNO ATTO


dell'esito del confronto così come sintetizzato nel prospetto allegato


CONVENGONO


di dare applicazione in via sperimentale per 4 mesi:

- a) alla disciplina contenuta nell'art. 5 del citato prospetto al fine di verificare le risorse necessarie alla copertura dei relativi costi all'interno dell'esistente fondo di disagio;
- b) alla disciplina contenuta nel comma 11 dell'art. 6 del citato prospetto per verificarne i concreti effetti applicativi.

Per la Direzione Aziendale








Antonio Picciolo

Per le OO.SS. delle aree Dirigenziali



FESM

FASSID

ANPO

ANAO ASSOPED

FASSID-TUPI


SISO FO


ANAO-EMAC


CGIL - MEDICI


UIL - FPL


CGIL - MEDICI











0-1/2

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO (DELIB. N. 271 DEL 8/02/2018) - ESITO CONFRONTO

TESTO ATTUALE REGOLAMENTO	PROPOSTA SINDACALE	ESITO CONFRONTO
<p>Art. 5 Articolazione oraria</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 dei CC.CC.NN.LL. 10/02/2004, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove non dia luogo a recupero per esigenze di servizio, dà titolo, su richiesta del dirigente da effettuarsi entro trenta giorni, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi. La liquidazione avverrà con il primo stipendio utile.</p>	<p>Ai sensi dell'art.6 dei CC.CC.NN.LL. 10/02/2004, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, su richiesta del dirigente da effettuarsi entro trenta giorni, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi. La liquidazione avverrà con il primo stipendio utile.</p>	<p>Verificare situazione lavoro nelle festività infrasettimanali e la relativa compatibilità con il Fondo disagio in sede tecnica</p> <p>ACCOLTA LA PROPOSTA SINDACALE IN VIA SPERIMENTALE AL FINE VERIFICARE LA NECESSARIA COPERTURA ALL'INTERNO DEL FONDO DI DISAGIO: Ai sensi dell'art.6 dei CC.CC.NN.LL. 10/02/2004, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, su richiesta del dirigente da effettuarsi entro trenta giorni, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi. La liquidazione avverrà con il primo stipendio utile.</p>
<p>Art. 6 Pronta disponibilità ruolo sanitario</p> <p>Comma 4: Ove per particolari esigenze nelle suddette fasce diurne festive (dalle 8,00 alle 20,00) o di sabato dalle 14,00 alle 20,00 venga programmato lo svolgimento di attività ordinaria, viene meno il servizio di pronta disponibilità e di conseguenza la retribuzione della prevista indennità e delle ore prestate come lavoro straordinario.</p> <p>Comma 11: Qualora l'attività in pronta disponibilità durante le ore notturne comporti un significativo impegno psico-fisico del dirigente (non meno di quattro ore complessive, anche non consecutive, nella fascia oraria 22,00-6,00), previa intesa con il rispettivo responsabile della struttura di appartenenza, potranno essere disposte opportune sospensioni dell'attività clinica programmata al termine del servizio di pronta disponibilità.</p>	<p>Si propone di eliminare l'intero paragrafo poiché l'attività ordinaria non è prevedibile in quelle fasce orarie che sono fatte per assicurare la continuità assistenziale e l'emergenza urgenza.</p> <p>Qualora il dirigente in pronta disponibilità notturna, a seguito di chiamata, abbia attivamente operato, ancorché non in maniera continuativa, oltre il 50% dell'orario nella fascia 22-6, tale periodo, pur mantenendo il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario, va considerato come servizio ordinario ai fini del recupero psico-fisico. In ossequio ai principi di prevenzione e protezione dovrà essere assunto come principio generale l'esenzione dal turno mattutino di chi abbia effettuato la notte in pronta disponibilità e anche dal turno pomeridiano di chi abbia operato oltre il 50% dell'orario nella fascia predetta.</p> <p>Proposta CIMO: eliminare "nella giornata di sabato dalle ore 14,00 alle ore 20,00"</p>	<p>Eliminazione comma 4</p> <p>Riscrivere comma 11 confermando principio art. 3 Reg.to in vigore</p> <p>Eliminazione comma 4</p> <p>PROPOSTA AZIENDALE: In caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 3 relativamente alla fruizione delle 11 ore di riposo tra la cessazione di un turno di lavoro e l'inizio del successivo. Il competente direttore di struttura deve tener conto di tale diritto nella programmazione delle attività.</p> <p>Conferma testo attuale con la contrarietà dalla CIMO</p> <p>CONFERMA ESITO 26/09/2018: Conferma testo attuale</p>

UP *di*